

N. R.G.

REPUBBLICA ITALIANA



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DODICESIMA CIVILE

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.2.2017 ha pronunciato *ex art. 702 ter c.p.c.* la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

( ), con il patrocinio dell'avv. SAVI ALBERTO e dell'avv. D'AMORE MARCO (DMRMRC76A13L0490), elettivamente domiciliato in VIALE CORSICA, 2 20137 MILANO presso il difensore avv. SAVI ALBERTO

RICORRENTE

contro

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA , presso il difensore avv.

RESISTENTE

Parte ricorrente allega l'intervenuto acquisto dell'unità da diporto meglio descritta in ricorso, sulla base dell'intervenuto esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 16 del contratto di leasing intercorso in data 17.6.2005 tra (precedente denominazione della ricorrente) e , ora (odierna ricorrente). Ciò sulla base della comunicazione del 19.2.2010 di on cui quest'ultima 1) la informava della prossima scadenza del contratto (indicata al 21.6.2010) e 2) la invitava a esercitare il diritto di opzione i "entro 30 giorni", precisando che in tal caso avrebbe "provveduto a concordare le modalità di perfezionamento della vendita restando a carico di le spese notarili e quelle di aggiornamento della licenza di navigazione"; veniva infine specificato che 3) "in caso di esercizio del diritto di opzione, avrebbe dovuto far pervenire copia della disposizione di bonifico, a favore di , per un totale a debito di € 2.755,42 IVA compresa, di cui € 955,42 per corrispettivo riscatto ordinario ed € 1.800,00 per spese di chiusura" (cfr doc. 5 ric.n.te). In data 18.3.2010 esercitava il diritto di opzione per l'acquisto del natante, trasmettendo alla società di leasing l'importo di € 2.755,42 (doc. 6), e successivamente versava gli ultimi canoni mensili dovuti. Tuttavia, nonostante l'integrale versamento dei canoni e di tutte le spese, a fronte dei solleciti ricevuti non provvedeva alla convocazione avanti a un notaio per formalizzare l'avvenuto passaggio di proprietà del bene (inutili in tale senso anche le raccomandate del 13.7.2010, sub doc. 7, e del 14.9.2010, sub doc. 8).

domanda quindi di dichiarare che la proprietà dell'imbarcazione marca CRN spa, modello Custom Line 112' completa di accessori, con sigla e numero di iscrizione Targa - Telaio - immatricolata presso il Registro Marittimo Spagnolo in data 23.11.2005 con

pagina 1 di 6



matricola 6° BA-2-1-06, Distintivo E.A.V.: N.I.B. 312090, è stata trasferita a favore di  
con efficacia dal 18 marzo o 23 marzo 2010 oppure, in subordine, dal 21 giugno 2010,  
ovvero di disporre il passaggio di proprietà ex art. 2932 c.c. qualora si ritenga che detto passaggio non  
sia ancora intervenuto.

Parte resistente allega in senso contrario all'intervenuto effetto traslativo l'invio di una comunicazione  
in data 29.7.2008, tramite la quale rendeva edotta parte utilizzatrice dell'avvio di una serie di attività  
ispettive da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla correttezza del regime fiscale applicato dalle  
società di leasing, e che in base al contratto ogni onere fiscale sarebbe stato posto a carico  
dell'utilizzatrice, ai sensi degli artt. 6 (*Corrispettivo – I*) *L'Utilizzatore dovrà versare al concedente il  
corrispettivo globale della locazione finanziaria che verrà corrisposto in via frazionata mediante un  
primo canone alla firma e un certo numero di canoni periodici, il tutto come indicato nelle condizioni  
particolari; i canoni dovranno essere maggiorati dell'I.V.A., secondo l'aliquota vigente, e di ogni altro  
eventuale tributo od onere fiscale dovuto – omissis*) e 10 (*Spese, Imposte e Tasse – I*) *Tutte le spese,  
imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento  
non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza, inerenti o conseguenti  
anche in futuro sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto, sia all'acquisto, alla  
proprietà o all'uso dell'unità, restano a carico esclusivo dell'Utilizzatore; omissis*).

Impregiudicata l'analisi della validità dell'art. 10 cit. e la sua corretta interpretazione, si osserva che la  
comunicazione del 29.7.2008 non risulta essere mai pervenuta alla società ricorrente, bensì ad altra  
società (come risulta dal timbro apposto sulla cartolina di avviso di ricevimento), ubicata al medesimo  
indirizzo. Da un punto di vista sostanziale poi, il mancato richiamo all'accertamento fiscale in atto e ai  
suoi potenziali esiti nella lettera del 19.2.2010 (doc. 5 ric.n.te), tramite la quale la resistente specificava  
le somme dovute al fine di esercitare validamente il diritto di opzione, ha creato in capo alla ricorrente  
un affidamento, tale da fare ritenere superato il dubbio che ulteriori somme fossero dovute in ragione  
dell'art. 10 cit. sulla base della lettera del 29.7.2008 (qualora fosse pervenuta).

E per il vero, quand'anche la clausola n. 10 sia da ritenersi valida, non pare argomentazione spendibile  
quella di parte resistente secondo la quale *“soltanto a far data dalla scadenza del contratto  
(21/06/2010), avrebbe potuto richiedere la formalizzazione del trasferimento della proprietà del  
natante. A tale data, UCL non aveva ancora ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento  
dell'Agenzia delle Entrate (avvenuta il 27/07/2010). Appare dunque illogico sostenere che con il suo  
comportamento UCL avrebbe riconosciuto “di non avere alcun diritto ex art. 10 delle Condizioni  
Generali di Contratto a pretendere da il rimborso della maggiore IVA dalla Agenzia delle  
Entrate nonché, in ogni caso, che ove tale diritto fosse stato esistente vi aveva, a quella data,  
rinunciato” cfr. pag. 17 del ricorso)*” (p. 9 comparsa di costituzione).

L'argomentazione è perfettamente reversibile. Parte resistente non avrebbe dovuto inoltrare una  
missiva quale quella del 19.2.2010, che era idonea a creare un affidamento nei confronti  
dell'utilizzatrice sulla perfezionabilità dell'acquisto del bene via opzione. Una condotta conforme a  
buona fede in executivis avrebbe del resto imposto alla concedente di astenersi dall'indicare le somme  
da versare per esercitare il diritto di opzione nel termine di dieci giorni, né pretendere in pari termine di  
prendere posizione sulla volontà di esercitare il suddetto diritto; in queste condizioni, la parte  
utilizzatrice interessata all'acquisto non poteva correre il rischio di lasciare decorrere i dieci giorni  
nell'attesa che in ipotesi (peraltro sconosciuta alla stessa utilizzatrice) l'Agenzia delle entrate  
quantificasse i maggiori debiti di imposta.

Né del resto parte concedente può limitarsi ad asserire che l'Agenzia delle entrate non aveva ancora  
statuito o quantificato il debito erariale, perché appare discutibile che un rinvio della facoltà di acquisto  
possa avvenire *sine die*, a fronte di un contratto ormai prossimo alla scadenza e di seguito pervenuto a  
tale esito. Non si intende negare che la clausola n. 10 possa riguardare anche costi per così dire



sopravvenuti rispetto al momento ultimo di scadenza del contratto (cfr. *infra*), ma è discutibile che sia legittimo subordinare allora l'esercizio del diritto di opzione a un evento del tutto incerto e lasciato indeterminato in sede contrattuale. Inoltre, nel caso di specie il debito d'imposta non è comunque suscettibile di essere traslato in capo alla odierna ricorrente.

In merito alla portata della clausola n. 10 del contratto, si osserva in linea di fatto che la pretesa dell'Agenzia delle entrate è provata dal doc. 5; il relativo pagamento è comprovato dai docc. 10 e 11. Parte ricorrente contesta che i documenti ultimi citati si riferiscano al pagamento dell'imposta; ora, al di là delle repliche di parte resistente a p. 3 della relativa memoria, il punto è che l'art. 10 accolla l'onere economico dei tributi maggiori e sopravvenuti a prescindere dal loro pagamento, e quindi deve ritenersi anche solo per effetto della loro venuta ad esistenza (della quale non si può dubitare, stante il doc. 5 res.nte).

Per certo la clausola traslativa del costo delle imposte non è di per sé invalida, posta l'esplicita previsione nel c.d. statuto del contribuente (art. 8 c. 2 l. n. 212/2000).

Parimenti, la stessa non può però estendersi anche alle somme dovute a titolo di sanzione, in quanto un simile accordo sarebbe contrario ai principi generali dell'ordine pubblico sanzionatorio, che correlano immancabilmente la sanzione in senso stretto e proprio all'autore dell'illecito. In difetto, la funzione preventiva, e non solo, della previsione di una sanzione pecuniaria (di natura penale o amministrativa) sarebbe del tutto vanificabile tramite accordi traslativi. Sul punto però non emerge che la somma richiesta (pari a € 1.201.320,76: cfr. p. 3 memoria autorizzata res.nte) fosse comprensiva anche delle sanzioni (del resto, la pretesa originariamente svolta da parte resistente è relativa solo alle somme pretese a titolo di Iva, e non anche di sanzione).

La clausola neppure è invalida sotto il profilo della sua indeterminatezza temporale, ossia per il fatto di esporre parte ricorrente a un rischio che, sotto il profilo del momento in cui può insorgere il debito derivante dall'accollo dell'altrui tributo, non è determinabile; nel caso di specie si deve anzitutto tenere presente che la clausola postula *naturaliter*, ovvero ex art. 1366 c.c., che accertamenti possano intervenire anche, quantomeno, a breve distanza dalla completa esecuzione del contratto, in una con i poteri accertativi degli enti preposti agli accertamenti fiscali. In questo senso, legittimamente, il limite temporale non può coincidere con l'esecuzione del contratto, ovvero con il momento in cui lo stesso avrebbe dovuto essere compiutamente eseguito (e non lo è stato per qualche motivo, come per es. un inadempimento), e del resto non solo una tale previsione non ricorre, ma la stessa è anzi smentita perché nel momento in cui si prevede l'accollo di un debito anche *inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto* si opera un riferimento a un periodo potenzialmente successivo alla scadenza fisiologica del rapporto.

Ciò premesso, si deve ritenere che la clausola sia valida anche con riguardo a un periodo successivo a quello, ipotetico, di esecuzione del contratto. Ciò premesso, si osserva che nella fattispecie l'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate è pervenuto in data 27.7.2010 (doc. 5 res., p. 19 s.), dunque strettamente a ridosso della scadenza del contratto (il 21.6.2010). Con il ché, non pare possano esservi problemi di sorta.

Neppure si può dire che per effetto della clausola la prestazione di parte utilizzatrice è indeterminabile e dunque nulla, perché l'ammontare di imposte e sanzioni eventualmente dovute, vigendo il principio di legalità dell'imposizione fiscale, è determinabile ex ante.

Né la clausola n. 10 espone parte utilizzatrice a un rischio di accollo per così dire abnorme di un'imposta, o meglio: se pure di per sé ciò può accadere in concreto, è altresì vero che l'ordinamento prevede il rimedio di cui all'art. 1467 c.c.

Attesa l'astratta validità della clausola, si deve tuttavia valutare la sua corretta interpretazione. Parte ricorrente sostiene che un'interpretazione definita estensiva della clausola condurrebbe a una tipologia negoziale diversa da quella voluta, che renderebbe nullo l'art. 10 ex art. 1418 c.c. per illiceità della



causa: infatti l'utilizzatore si vedrebbe gravato da un peso economico relativo a un contratto diverso da quello da lui sottoscritto. In effetti, l'obiezione coglie nel segno (anche se la stessa non è del tutto decisiva: cfr. *infra*). Pacifica è l'intenzione delle parti di concludere un contratto di leasing, e in questo senso allora la clausola, interpretata sistematicamente, ossia in base all'art. 1363 c.c., può avere riguardo ai costi derivanti solo da tale tipo di contratto. La clausola, in altri termini, non può valere con riguardo a tutti i costi riconnessi comunque, quale che ne sia la ragione, al contratto in esame: sarebbe come dire che in forza del contratto di leasing parte utilizzatrice si addossa i costi anche di un diverso contratto; nel caso di specie, è proprio quello che è avvenuto, atteso che l'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate <sup>(1)</sup>. Quest'ultima evidenza come l'operazione contrattuale non risponda a una causa di finanziamento, e alle caratteristiche tipiche del leasing bensì a una cessione (pp. 5 ss. dell'avviso). Conseguo che si tratta di spese che, non avendo causa in senso proprio in un rapporto di leasing, non possono essere addossate in forza della clausola n. 10 a parte ricorrente. La natura della clausola, in sintesi, consente di selezionare la natura dei costi che ne formano oggetto.

Occorre non di meno chiarire se tali spese possano essere addossate, in toto o in qualche misura, a parte ricorrente. La risposta pare negativa. L'ordinamento giuridico in tema contrattuale evidenzia chiaramente come l'erogatore della prestazione contrattuale caratteristica sia tenuto a garantire quantomeno i presupposti minimi di esistenza del tipo contrattuale; così il venditore presta la garanzia contro l'evizione; il cedente il credito garantisce la *veritas nominis*. Nel caso di specie, il resistente esercita professionalmente l'attività di prestatore di servizi di leasing. Conseguo che grava sullo stesso garantire quantomeno la corrispondenza del regolamento contrattuale (dallo stesso predisposto) al corrispondente tipo contrattuale anche da un punto di vista fiscale. Ne deriva che sullo stesso grava l'onere economico derivante da una diversa qualificazione del rapporto.

Si deve pertanto ritenere che la clausola n. 10 non osti al trasferimento della proprietà del bene in capo alla ricorrente, atteso che in base a tale clausola i maggiori costi di natura fiscale come in concreto contestati alla resistente non possono essere traslati a parte ricorrente.

Tutto quanto sopra premesso, con riferimento all'operazione di *leasing de qua*, costruita esattamente come il contratto nr. ND 864420 di cui al punto precedente, valgono le medesime considerazioni di cui sopra.

La presenza di un rilevante importo versato dall'utilizzatore a titolo di maxicanone rappresentativo del 50% del valore complessivo dell'imbarcazione, nonché la previsione di un prezzo di riscatto pari allo 0,01% del valore dell'imbarcazione, sono elementi distintivi peculiari del presente contratto di *leasing* che lo caratterizzano in maniera anomala rispetto alle tipiche previsioni contrattuali caratterizzanti il settore.

Nel caso di specie, inoltre, l'operazione di *leasing* risulta ulteriormente garantita (oltre che da un maxicanone di importo pari al 50% del valore dell'imbarcazione e già corrisposto sotto forma di anticipo al fornitore prima ancora della stipula del contratto di *leasing*, che assurge, quindi, a funzione di garanzia piuttosto che di finanziamento immediato) dalla c.d. "Convenzione Ferretti", che si sostanzia nella sottoscrizione di un patto di riacquisto dell'imbarcazione da parte del dealer e di un patto di rivendita da parte del costruttore.

Ciò premesso, risulta evidente, non solo come il contratto di locazione *de quo*, intervenuto come soluzione successiva all'operazione di acquisizione diretta dell'imbarcazione, non risponde ai normali canoni commerciali rinvenibili nella prassi del settore, ma in esso non è di certo rinvenibile la causa tipica delle operazioni di *leasing* che si sostanzia nel finanziamento dell'operazione, posto che il rischio sotteso all'operazione è nullo per la società di *leasing*.

Quanto sopra porta a ritenere che, con riferimento al contratto nr. ND 853319, vi sia stata una "manipolazione" del negozio giuridico oggetto di disamina finalizzata essenzialmente al conseguimento di un risparmio d'imposta che si sostanzia nell'applicazione delle previsioni normative di favore che il legislatore ha riservato, in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, ai contratti di *leasing* di imbarcazioni da diporto.



Si deve allora ritenere che il trasferimento della proprietà sia validamente intervenuto, tanto più a fronte di una condotta di parte resistente non del tutto lineare ai sensi dell'art. 1375 c.c. Conseguono gli obblighi ex art. 1477 c. III c.c. nonché ex fide bona in capo a parte resistente alienante.

Circa la natura degli effetti derivanti dall'esercizio del diritto di acquisto di cui all'art. 16 delle condizioni generali di contratto, si osserva che in linea di principio il diritto di acquisto in esame integra esercizio di un diritto d'opzione, subordinato al pagamento di tutte le somme dovute dall'utilizzatore (compreso il corrispettivo del riscatto), di per sé idoneo a determinare l'effetto traslativo proprio del contratto di compravendita. In realtà si osserva una certa ambiguità del testo contrattuale, il quale non precisa il momento traslativo del diritto, da un lato; dall'altro, neppure articola una sequenza del tipo "preliminare" (ovvero: sorgere del diritto al trasferimento in capo all'utilizzatore, e dell'obbligo a trasferire in capo al concedente, per effetto dell'esercizio dell'opzione da parte del primo) / "definitivo".

Presumibilmente il discorso deve essere valutato, in linea generale, anche avuto riguardo alla natura del bene oggetto di trasferimento; per es. nel caso di leasing immobiliare, i numerosi adempimenti di carattere lato sensu formale a cui sono sottoposti gli atti inter vivos di trasferimento della proprietà immobiliare (cfr. per es. l'art. 46 d.P.R. n. 380/2001), la cui mancanza inficia la validità del contratto, rende poco agevole ipotizzare che l'esercizio dell'opzione consenta un valido, immediato trasferimento della proprietà. In questi casi, in base ai principi di cui agli artt. 1367 e 1369 c.c., l'esercizio del diritto di acquisto origina soltanto un vincolo preliminare al trasferimento, da attuare poi in un successivo atto, di natura negoziale ovvero, come nel caso in esame, ex art. 2932 c.c., stante l'allegato inadempimento di controparte. Tuttavia, laddove come nel caso di specie non emergano circostanze incompatibili con un immediato trasferimento della proprietà, quest'ultimo deve ritenersi verificato per effetto della manifestazione di volontà di esercitare l'opzione, come avvenuto nel caso di specie (cfr. docc. 5 e 6, nonché 7 e 8 ricorrente).

In merito agli asseriti danni da ritardo, appare ragionevole ipotizzare che il mancato perfezionamento dal punto di vista formale dell'effetto traslativo possa avere cagionato dei danni a parte ricorrente. Si osserva però che parte ricorrente, soggetto di natura societaria, bene avrebbe potuto indicare voci di costo e/o di mancati guadagni, quali 1) costi di conduzione del mezzo da diporto, di armamento, di ormeggio e di custodia; 2) prospetti di guadagni ottenuti con altri natanti delle medesime caratteristiche. Nulla di tutto questo. Dunque sotto il profilo probatorio la domanda, introdotta nella forma dell'art. 702bis c.p.c., è del tutto sprovvista di elementi di prova fin dall'origine, al punto tale da non legittimare neppure l'applicazione dell'art. 1226 c.c.

Quanto poi al depauperamento del valore del natante a causa del ritardo di Ucl, si tratta di credito opposto in compensazione, che appare però immediatamente percepibile come operante al di fuori dei limiti di cui all'art. 1243 c.c., non venendo in rilievo un credito di facile e pronta liquidazione (e comunque difetta il credito di controparte).

Spese al dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando ex art. 702-ter c. V c.p.c.

DICHIARA

l'intervenuto trasferimento della proprietà dell'imbarcazione marca CRN spa, modello Custom Line 112' completa di accessori, con sigla e numero di iscrizione \_\_\_\_\_, Targa \_\_\_\_\_ Telaio \_\_\_\_\_  
 – immatricolata presso il Registro Marittimo Spagnolo in data 23.11.2005 con matricola 6° BA-2-1-06, Distintivo E.A.V.: N.I.B. 312090 da parte di \_\_\_\_\_ r.l. a favore di \_\_\_\_\_  
 lal 21 giugno 2010

CONDANNA



in favore di

- a consegnare alla ricorrente ogni documento necessario alla trascrizione del passaggio di proprietà del natante in favore di \_\_\_\_\_ presso i competenti Registri Marittimi spagnoli;
  - al pagamento delle spese di lite in misura pari a € 42.000,00 oltre spese generali cpa e iva
- Milano, 27 febbraio 2017

Il Giudice  
dott. Claudio Antonio Tranquillo

IL CASO.it

